



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 novembre 1996, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dr.ssa Maria Giovanna Fragiaco, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della AGFA-GEVAERT S.p.A. che ha avviato la procedura di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Sono presenti:

- per l'Azienda il dr. Gilberto Modonesi e il rag. Massimo Di Venosa, assistiti dall'avv. Alvise Moro;
- per la Confcommercio il dr. Giuseppe Zabbatino e il dr. Guido Lazzarelli;
- per le OO.SS. Nazionali:
 - FILCAMS CGIL il sig. Piero Marconi
 - FISASCAT CISL il sig. Salvatore Falcone
 - UILTuCS UIL il sig. Antonio Vargiu
 assistiti da esponenti dei sindacati territoriali e delle rappresentanze aziendali.

Premesso che:

- la AGFA-GEVAERT S.p.A. opera nel campo del commercio di materiale fotografico e di riproduzione;
- la Società è stata colpita da una crisi economico-strutturale che si è progressivamente aggravata negli ultimi 3 anni, come si rileva dai bilanci degli ultimi 3 anni, tutti chiusi in grave perdita;
- la Società, in considerazione di quanto sopra, ha avviato la procedura per il licenziamento di n. 25 lavoratori strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali, di cui 6 presso la sede di Milano e 19 distribuiti negli uffici periferici di Catania, Firenze, Napoli e Torino che cesseranno ogni attività e verranno chiusi al termine della procedura;
- gli esuberanti si sono successivamente ridotti a complessive 23 unità;

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

Stefania
Vargiu
Antonio
G. Lazzarelli
G. Zabbatino

[Handwritten signature: M. Giovanna Fragiaco]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes at the bottom left]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

[Handwritten signatures and notes at the bottom right]

Zanotti R
G. Lazzarelli
F. Falcone
D. Vargiu

- la Società ha ribadito l'esigenza di migliorare la sua presenza sul mercato in termini di maggiore efficienza e competitività, mediante una razionalizzazione e un adeguamento delle strutture al quadro generale di riferimento in costante evoluzione.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. La AGFA-GEVAERT S.p.A., entro il 20 marzo 1997, collocherà in mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 223/91, n. 23 lavoratori, secondo i criteri previsti nel punto 2) del presente verbale.
2. I lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati con i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) in primo luogo i soggetti già in possesso alla data odierna dei requisiti di legge per chiedere ed ottenere la pensione di anzianità o vecchiaia;
 - b) i soggetti che, nell'arco del periodo di mobilità, matureranno i requisiti di legge per chiedere ed ottenere la pensione di anzianità o vecchiaia;
 - c) i soggetti che si dichiareranno disposti ad essere collocati in mobilità, rinunciando espressamente all'impugnazione del licenziamento.
- Qualora, in base a tali criteri, non fosse raggiunto il numero di licenziamenti previsto, la scelta verrà effettuata esclusivamente sulla base dell'assoluto rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda.

3. La AGFA-GEVAERT S.p.A. riconoscerà, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, un incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, ai lavoratori licenziati che rinzieranno all'impugnazione del provvedimento ed a qualsiasi altra pretesa connessa all'intercorso e risolto rapporto di lavoro, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c., comma 3.

In particolare, la AGFA-GEVAERT S.p.A. corrisponderà, a titolo di incentivazione all'esodo:

- lire 55.000.000 (cinquantacinquemilioni) al lordo delle ritenute di legge ai lavoratori disposti ad essere collocati in mobilità, che non abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età al 31.12.1996 ai sensi del suddetto punto 2), lett. c).
- lire 50.000.000. (cinquantamilioni) al lordo delle ritenute di legge ai lavoratori disposti ad essere collocati in mobilità, che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla suddetta data, ai sensi del suddetto punto 2), lett. c).

[Handwritten signatures and notes on the left margin:]
 N. Stouvi
 Antonio V...
 ...
 ...
 ...

[Handwritten notes on the right margin:]
 ...
 ...
 ...
 ...

[Handwritten signatures at the bottom:]
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

- lire 30.000.000 (trentamiloni) al lordo delle ritenute di legge ai lavoratori disposti ad essere collocati in mobilità, che, nell'arco del periodo di mobilità, matureranno i requisiti di legge per chiedere ed ottenere la pensione di anzianità o vecchiaia, ai sensi del suddetto punto 2), lett. b).

- lire 20.000.000 (ventimiloni) al lordo delle ritenute di legge ai lavoratori già in possesso alla data odierna dei requisiti di legge per chiedere ed ottenere la pensione di anzianità o vecchiaia, ai sensi del suddetto punto 2)-lett. a).

I PAGAMENTI VERRANNO EFFETTUATI CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE DI CUI SOPRA.

4. La AGFA-GEVAERT S.p.A. conferma la possibilità di trasferire 7 lavoratori presso la sede di Milano ed 1 lavoratore presso la filiale di Roma per le seguenti posizioni:

- 5 addetti al magazzino di Milano (livello contrattuale 4 b)
- 1 coordinatore del magazzino ricambi di Milano (livello contrattuale 3 l)
- 1 addetto al servizio posta di Milano (livello contrattuale 4 b)
- 1 addetto al magazzino di Roma (livello contrattuale 4 b)

Da tale possibilità sono espressamente esclusi i lavoratori già in possesso alla data odierna dei requisiti di legge per chiedere ed ottenere la pensione di anzianità o vecchiaia o che matureranno i requisiti stessi nell'arco del periodo di mobilità.

La AGFA-GEVAERT S.p.A. riconoscerà ai lavoratori che si trasferiranno, in luogo di quanto previsto dal vigente CCNL del terziario (art: 88), in quanto condizione di miglior favore:

a) un contributo una tantum di lire 10.000.000 (diecimiloni) al lordo delle ritenute di legge;

b) il rimborso delle spese di trasloco documentate;

c) il rimborso delle spese documentate di allacciamento alle utenze domestiche;

d) il rimborso delle spese documentate di numero 6 viaggi di andata e ritorno in treno (II classe) fino al 30 giugno 1997, dal luogo di residenza alla nuova sede di lavoro, per il solo lavoratore trasferito.

La società garantisce per i lavoratori trasferiti il mantenimento dell'attuale inquadramento contrattuale e del relativo trattamento economico.

5. I lavoratori interessati alle posizioni di cui al punto 4) che precede dovranno far pervenire, entro e non oltre il 9 dicembre 1996, una richiesta scritta alla AGFA GEVAERT S.p.A. - Gestione del Personale (Via Grosio, 10/4 - Milano), indicando espressamente la posizione desiderata.

La AGFA-GEVAERT S.p.A. esaminerà le richieste di trasferimento e sceglierà i lavoratori da trasferire alla luce: a) dell'esperienza e della competenza professionale acquisite dai richiedenti e b) dei carichi di famiglia.

[Handwritten signature]

10

Al. Stone

Antonio V...

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and names]

M. Giovanni Francesco

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

5

6. In considerazione di quanto stabilito nel punto 4) che precede, il numero dei lavoratori da collocare in mobilità potrà ridursi di un numero pari a quello dei lavoratori ricollocati.

7. La AGFA-GEVAERT S.p.A. conferma la possibilità di stipulare dei rapporti di agenzia con i lavoratori in possesso dei requisiti per iscriversi nei ruoli di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1985 n. 204 e disposti a trasformare il rapporto di lavoro subordinato in rapporto di lavoro autonomo; dei nominativi dei nuovi agenti e delle zone loro assegnate verrà data comunicazione alle OO.SS. Nazionali.

8. Le Parti concordano che, alla luce della nuova situazione aziendale, è da intendersi sospesa la previsione di cui al punto 3 a) del regolamento aziendale del part-time dell'11 luglio 1983, in ordine al rientro a tempo pieno e/o alla modifica del rapporto dei lavoratori part-time per tutto il periodo del trattamento di mobilità.

9. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad incontri di verifica, con riferimento al contenuto del presente accordo, nell'ambito delle informazioni semestrali contrattualmente previste.

Con la sottoscrizione del presente accordo si intende esperita e conclusa la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Coery
Gianni *Gianni*
James *Robert* *Mariano*
Gianni *Gianni*
Gianni *Gianni*
Gianni *Gianni*

Visconti
Visconti
Visconti
Visconti
Visconti
Visconti

M. Girolamo Fregola
Alto